UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI

COPIA

n. 01/2026

OGGETTO: Armonizzazione contabile. Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio ed il rendiconto consolidato ai sensi dell'art. 233-bis, comma 3, del d.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 831, della legge 145/2018.

S*econda convocazione*

L'anno duemilaventisei addì diciannove del mese di marzo alle ore 09.30 nella sede dell'Unione previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini previsti dalla legge si è riunito il **Consiglio dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica.**

n. d'ord.	Cognome Nome	Presente	Assente	n. d'ord.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	Bernardi Marco	X		11	Malatesta Lucia	X	
2	Chiara Elisabetta Del Guerra		X	12	Giovanni Ziantoni		X
3	Cittadini Matteo		X	13	Pettinelli Claudio		X
4	Mauro Scaccia	X		14	Laura Mattiucci	X	
5	Giustini Claudio		X	15	De Simone Fiorenzo	X	
6	Cherubini Walter		X				
7	Passacantilli Ilaria	X					
8	De Pierro Antonello		X				
9	Restante Antonio	X					
10	Lucidi Enrico	X					

Assiste il Segretario Dott. **Guido Mazzocco**

Assume la Presidenza Ilaria Passacantilli, che constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

F.to Ilaria Passacantilli F.to Dott. Guido Mazzocco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa, è pubblicata nel sito web istituzionale dal 23/03/2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .

Vicovaro, 23/03/2026

Il Segretario
F.to Dott. Guido Mazzocco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Vicovaro , 23/03/2026

Il Segretario
Dott. Guido Mazzocco

Allegato alla deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica n.01/2026

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi del D.Lvo 267/00, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Arianna Centroni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi del D.Lvo 267/00, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE e visto di copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Arianna Centroni

05/03/2026

OGGETTO: Armonizzazione contabile. Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio ed il rendiconto consolidato ai sensi dell'art. 233-bis, comma 3, del d.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 831, della legge 145/2018.

IL CONSIGLIO UNIONALE

PREMESSO che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.lgs. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;
- l'articolo 11-bis del citato decreto dispone la redazione, da parte dell'ente locale, del bilancio consolidato con i propri organismi, enti strumentali e società, controllate e partecipate, seguendo le regole stabilite dal principio contabile applicato all. 4/4 al d.lgs. 118/2011;

RICHIAMATI in particolare gli articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011 ed il principio contabile all. 4/4 al decreto legislativo 118 del 2011;

VISTO l'articolo 233-bis, comma 3, del d.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato*";*

TENUTO CONTO che il comma 831 dell'articolo 1 della legge 145/2018, nel trasformare a regime la possibilità per i piccoli comuni di non predisporre il bilancio consolidato già, ha inteso favorire gli enti locali di minori dimensioni, dotati di minori risorse per far fronte agli adempimenti contabili e che l'Ente è assimilato e ricadente in tale previsione come un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

CONSIDERATO che:

questo ente non ha partecipazioni significative in enti strumentali o in società in grado di incidere sugli equilibri finanziari e sulla situazione economico-patrimoniale ;

l'adempimento inerente il bilancio consolidato, per enti di così piccole dimensioni, appare sproporzionato, eccessivo e del tutto irragionevole rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati dalle norme;

la contabilità finanziaria risulta già ampiamente idonea a gestire l'attività di bilancio e a fornire le indicazioni affidabili sulle effettive condizioni economico-patrimoniali;

RITENUTO pertanto di avvalersi - a regime - della facoltà concessa dall'art. 233-bis, comma 3, del d.lgs. 267/2000 di non predisporre il bilancio consolidato;

ATTESA la competenza del Consiglio a decidere in merito, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 267/2000;

VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
i pareri favorevoli espressi a corredo del presente atto ;

CON VOTI: unanimi favorevoli

DELIBERA DI

1) AVVALERSI per le motivazioni esposte in premessa alle quali si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e dall'art 227 TUEL di non predisporre il bilancio ed il rendiconto consolidato;

2) STABILIRE che l'esonero dall'obbligo di consolidamento dei conti troverà applicazione a partire dal consolidato dell'esercizio 2026 e per le annualità successive, sino a diversa decisione dell'ente ovvero sino a diversa sopravvenuta disposizione di legge;

3) PUBBLICARE la presente deliberazione su Amministrazione trasparente – Sezione bilanci, al fine di rendere nota l'assenza dell'obbligo di consolidamento;

4) TRASMETTERE il presente provvedimento all'organo di revisione economico-finanziaria ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite della BDAP.

5) RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione ah hoc resa con il seguente esito : Unanime favorevole